

**D.Lgs 31/03/1998 n° 114, art. 5, comma 2**

**REQUISITI MORALI**

2. Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

a) [coloro che sono stati dichiarati falliti] [\(2\)](#);

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina [\(3\)](#);

d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;

e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla [legge 27 dicembre 1956, n. 1423](#) , o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla [legge 31 maggio 1965, n. 575](#) , ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

(2) Lettera abrogata dall'[art. 20, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#), con la decorrenza ed i limiti indicati nell'[art. 22](#) dello stesso decreto.

## REQUISITI PROFESSIONALI

L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;
- c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla [legge 11 giugno 1971, n. 426](#) , per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo [12, comma 2](#), del [decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375](#) .